



N° PAP-01658-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 30/04/2026 al 15/05/2026L'incaricato della pubblicazione
FELICIA DI GIROLAMO

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55/2026 del 21/04/2026

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 22/01/2026 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENT. N°3588/2025 DELLA CDA DI NAPOLI-R.G. N°1790/2025

Il giorno 21/04/2026 alle ore 10:10, nella Sala Consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ordinaria ed in convocazione unica, con l'intervento dei signori:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
DIEGO NICOLA D'ALTERIO	P		FRANCESCO IOVINELLA	P	
LUIGI GUARINO	P		ANASTASIA KATSIVELOS	P	
MICHELA FATO	P		FILOMENA LANZARO	P	
ADRIANO CASTALDO	P		MARIO MAISTO	P	
PASQUALE ASCIONE	P		FRANCESCO MALLARDO	P	
IMMACOLATA BIANCO	P		CATERINA MIGLIACCIO	P	
FRANCESCO CACCIAPUOTI	P		ROBERTA NAPOLITANO	P	
FRANCESCO CARLEO	P		DOMENICO PANICO		A
LUCIA CICCARELLI	P		GIANLUCA PIANESE	P	
SALVATORE D'AGOSTINO	P		GIOVANNI PIANESE	P	
FRANCESCO DI DOMENICO	P		GIOVANNI PIROZZI		A
VINCENZO ESPOSITO	P		ROSARIO RAGOSTA	P	
ILARIA FASANO	P		ISABELLA RICCARDO	P	
ANDREA GALLUCCIO	P		LUIGI RUGGIERO	P	
GIULIANO GALLUCCIO	P		DAVIDE SALVATORE	P	
FRANCESCO GAMBARDELLA	P		PAOLA VISCONTI	P	
ANTONIO GRANATA	P				

Presenti: 31 Assenti: 2

Assiste: FRANCESCO BATTAGLIA - Segretario Generale

Presiede: LUIGI GUARINO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, LUIGI GUARINO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto,, sulla quale i Dirigenti dei Settori interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Documento di Consultazione

In prosecuzione di seduta, il presidente pone in trattazione il ventunesimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Rettifica delibera di consiglio comunale n°9 del 22/01/2026 riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. A) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N°3588/2025 della Corte di Appello di Napoli – R.G. N°1790/2025".

Il presidente dà per letta la proposta.

Nessuno chiede di intervenire.

Il presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- favorevoli 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- contrari nessuno;
- astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli dei n. 21 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione.

Il presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- favorevoli 21 (D'Alterio, Guarino, Bianco, Cacciapuoti, Castaldo, D'Agostino, Di Domenico, Esposito, Fasano, Galluccio G., Gambardella, Granata, Katsivelos, Maisto, Migliaccio, Napolitano, Ragosta, Riccardo, Ruggiero, Salvatore e Visconti);
- contrari nessuno;
- astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli dei n. 21 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Si allega trascrizione a cura della ditta incaricata.

Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 22/01/2026 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°3588/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°1790/2025

Premesso che:

Considerato che con la sentenza n°3588/2025, emessa in data 23/10/2025, relativa al giudizio R.G. n°1790/2025 proposto dalla Sig.ra Cante Anna, la Corte di Appello di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell'ordinanza n°11946/2025 della Suprema Corte di Cassazione, accoglieva l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato a Cante Anna in data 27/03/2018 e, per l'effetto condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento della somma complessiva di **€56.451,91** di cui: **€33.492,65** in favore della Sig.ra Cante Anna, **€5.557,79** in favore dell'Avv. Tussino Giovanna per le spese di giudizio di I° grado, **€6.566,04** in favore degli Avv.ti Balletti Emilio e Rettino Nicola Maria per le spese del II° grado di giudizio, **€3.831,65** in favore dell'Avv. Balletti Emilio per le spese di giudizio di Cassazione ed **€7.003,78** in favore degli Avv.ti Balletti Emilio e Rettino Nicola Maria per le spese di giudizio del di giudizio di rinvio;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n°9 del 22/01/2026 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori (art.194 co. 1 lett a) del D.lgs. n°267/00) derivante dalla sentenza n°3588/2025 della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 23/10/2025, relativa al giudizio R.G. n°1790/2025, proposto dalla Sig.ra Cante Anna, per complessivi **€49.885,87** di cui: **€33.492,87** in favore della ricorrente, **€5.557,79** in favore dell'Avv. Tussino Giovanna, **€3.831,65** in favore dell'Avv. Balletti Emilio ed **€7.003,78** in favore degli Avv.ti Balletti Emilio e Rettino Nicola Maria;

Considerato che, con la predisposizione della proposta di delibera, di cui sopra, non veniva proposto per il suo riconoscimento l'importo complessivo di **€6.566,04** relativo alle spese di giudizio del II° grado di giudizio (€4.500,00 per diritti e onorari, €675,00 per spese generali al 15,00%, €207,00 per Cpa al 04,00% ed €1.184,04 per Iva, se dovuta, al 22,00%) in favore dell'Avv. Balletti Emilio;

Ritenuto, pertanto, di eliminare tale incongruenza riconoscendo, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000, anche l'importo di **€6.566,04**, in favore dell'Avv. Balletti Emilio, restando confermato tutto il resto;

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del

debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo di **€6.566,04** in favore dell'Avv. Balletti Emilio;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°1 del 28/02/2024, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento

Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2025-2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

Considerato che l'ente non ha approvato il bilancio entro il 28/02/2026 e pertanto è in gestione provvisoria

Che sussiste l'obbligo del riconoscimento al fine di evitare ulteriori spese

Considerato che nel bilancio 2025/2027, annualità 2026, è previsto uno stanziamento di € 800.000,00 per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di **€6.566,04**;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n°6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- ◆ Il vigente Statuto comunale;
- ◆ Il vigente Regolamento di contabilità;
- ◆ Il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

PROPONE

- **Rettificare** la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 22/01/2026 riconoscendo ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°3588/2025, emessa in data 23/10/2025, relativa al giudizio R.G. n°1790/2025 proposto dalla Sig.ra Cante Anna, con il quale la Corte di Appello di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell'ordinanza n°11946/2025 della Suprema Corte di Cassazione, condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento, oltre che alla somma di €49.885,87, già riconosciuta con la Delibera Comunale n°9 del 22/01/2026, anche dell'importo di **€6.566,04** in favore dell'Avv. Balletti Emilio
- **Dare** atto che la complessiva somma di **€6.566,04** trova imputazione sul capitolo 11008011 del bilancio 2025/2027 -annualità 2026- denominato "finanziamento debiti fuori bilancio";
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L. n°289 del 27/12/2002.

Documento di Consultazione



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 8 del 23.03.2026

PARERE RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO proposta n. 42/2026 ad oggetto "RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 9 DEL 22/01/2026 RICONOSCIMENTO AI SENTI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N° 3588/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G.N° 1790/2025"

L'anno 2026 il giorno **23 del mese di marzo**, si è riunito, in modalità telematiche, il Collegio dei Revisori dell'Ente per esprimere il parere art. 239 D.Lgs 267/2000 **sulla proposta di riconoscimento DFB lett.A n. 42/2026 avente ad oggetto "Rettifica deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 22/01/2026 riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°3588/2025 della Corte di appello di Napoli r.g. n°1790/2025"** richiesto con PEC del 19.03.2026 dal Dirigente del settore Affari Istituzionali/ufficio legale avvocatura-contenzioso prot. n. 40754/2026. Sono presenti il Dott. Stefano De Fenza, Presidente del Collegio, il Dott. Francesco Cocco ed il Dott. Dott. Donato Toriello, componenti, nominati con delibera di C.C. n. 15 del 13.02.2026.

In merito il Collegio ha esaminato la documentazione complessiva ricevuta ed in particolare:

PROPOSTA n. 42/2026 – Sentenza n. 3588/2025 – Corte di Appello di Napoli – sez. Iacoro – R.G. n. 1790/2025 – proposto dalla Sig.ra Cante Anna per un importo complessivo di euro 6.566,04- cui sono allegati i seguenti atti: Copia della Sentenza, calcolo delle spese legali da liquidare all'avv. Balletti, relazione ai sensi del regolamento di contabilità del settore affari istituzionali/ servizio contenzioso.

Il Collegio dei Revisori, dopo l'analisi della suddetta documentazione,

Rilevato

-che con la sentenza n°3588/2025, emessa in data 23/10/2025, relativa al giudizio R.G. n°1790/2025 proposto dalla Sig.ra Cante Anna, la Corte di Appello di Napoli, decidendo quale giudice di rinvio a seguito dell'ordinanza n°11946/2025 della Suprema Corte di Cassazione, accoglieva l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato a Cante Anna in data 27/03/2018 e, per l'effetto condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento della somma complessiva di **€56.451,91** di cui: **€33.492,65** in favore della Sig.ra Cante Anna, **€5.557,79** in favore dell'Avv. Tussino Giovanna per le spese di giudizio di I° grado, **€6.566,04** in favore degli Avv.ti Balletti Emilio e Rettino Nicola Maria per le spese del II° grado di giudizio, **€3.831,65** in favore dell'Avv. Balletti Emilio per le spese di giudizio di Cassazione ed **€7.003,78** in favore degli Avv.ti Balletti Emilio e Rettino Nicola Maria per le spese di giudizio del giudizio di rinvio;

-che con Delibera di Consiglio Comunale n°9 del 22/01/2026 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori (art.194 co. 1 lett a) del D.lgs. n°267/00) derivante dalla sentenza n°3588/2025 della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 23/10/2025, relativa al giudizio R.G. n°1790/2025, proposto dalla Sig.ra Cante Anna, per complessivi **€49.885,87** di cui: **€33.492,87** in favore della ricorrente, **€5.557,79** in favore dell'Avv. Tussino Giovanna, **€3.831,65** in favore dell'Avv. Balletti Emilio ed **€7.003,78** in favore degli Avv.ti Balletti Emilio e Rettino Nicola Maria;

-che, con la predisposizione della proposta di delibera, di cui sopra, non veniva proposto per il suo riconoscimento l'importo complessivo di **€6.566,04** relativo alle spese di giudizio del II° grado di giudizio (€4.500,00 per diritti e onorari, €675,00 per spese generali al 15,00%, €207,00 per Cpa al 04,00% ed €1.184,04 per Iva, se dovuta, al 22,00%) in favore dell'Avv. Balletti Emilio;

-che, pertanto, si rende necessario eliminare tale incongruenza riconoscendo, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000, anche l'importo di **€6.566,04**, in favore dell'Avv. Balletti Emilio, restando confermato tutto il resto e conseguentemente rettificare la deliberazione consiliare n. 99 del 22/01/2026,

Visto

- lo Statuto
- l'art. 43 del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

- la Deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie depositata in segreteria il 23 ottobre 2018 avente per oggetto *“Copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio ed imputazione della relativa spesa in funzione della scadenza dell’obbligazione giuridica”*
- il Parere n° 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti Sezione di Controllo Campania con il quale viene ribadito che, in riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all’art. 194 lett. a) D. Lgs. n°267/2000, la valenza del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso;

Considerato

- che la norma di cui all’art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre, nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio;
- che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, sulla base della norma di cui sopra, costituisce atto dovuto e a contenuto vincolato per l’Ente e deve assicurare, ove sia possibile, l’imputazione della spesa all’esercizio in cui il debito è sorto e cioè *“Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento.”*;
- che occorre riconoscere detto debito al fine di scongiurare ulteriori spese per l’Ente in riferimento a successive azioni esecutive, salva ogni eventuale azione di responsabilità e/o di rivalsa;
- che la fattispecie di cui rientra tra quelle previste alla lett. a) dell’art. 194, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e dispone della copertura necessaria per il relativo riconoscimento sul Capitolo 11008011 del Bilancio Preventivo 2025-2027 annualità 2026;
- che il debito da riconoscere possiede i requisiti di certezza, liquidabilità ed esigibilità e fatta salva ogni azione di responsabilità e rivalsa

Visti

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali ai sensi dell’art.49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 sulle Proposte di cui in precedenza;

- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art.49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 sulle Proposte di cui in precedenza;

Esprime

limitatamente alle proprie competenze e con le motivazioni in premessa riportate, parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio sulla proposta di deliberazione consiliare n.42/2026 ad oggetto: "Rettifica deliberazione di consiglio comunale n°9 del 22/01/2026 riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°3588/2025 della Corte di Appello di Napoli r.g. n°1790/2025"

Raccomanda

- che si proceda con tempestività nell'istruire gli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio al fine di consentire il rispetto del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per il pagamento di quanto riconosciuto, scongiurando l'ulteriore aggravio di spese per l'Ente scaturente dall'atto di precetto e dalle azioni esecutive.
- che, al fine di salvaguardare gli equilibri finanziari, è opportuno che gli uffici della avvocatura comunale recentemente istituiti, provvedano a migliorare le procedure, anche informatiche, di gestione del contenzioso, in modo da consentire il monitoraggio costante dello stato delle vertenze e delle potenzialità di danno per l'Ente ed il tempestivo intervento all'eventuale aggravarsi di situazioni di rischio economico-finanziari;
- che tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che evidenzi, in relazione a ciascun debito, le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- **che, qualora non sia stato già fatto, i competenti servizi dell'Ente devono compiere le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità ed effettuare, se del caso, le relative azioni di rivalsa;**

Invita ed onera

gli Organi preposti a trasmettere tutta la documentazione, inerente il presente provvedimento, alla Procura Regionale delle Corti dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge n° 289/2002, nel termine di trenta giorni dandone contestuale avviso a questo collegio;

Dispone

l'invio del presente verbale:

- al Sindaco;
- al Presidente del Consiglio;
- al Segretario Comunale;
- al Dirigente Affari Istituzionali;
- al Dirigente dei Servizi Finanziari;

ognuno per le proprie competenze.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

L'Organo di Revisione

Dott. Stefano De Fenza

Dott. Francesco Coccaro

Dott. Donato Toriello

Documento di Consultazione

**PUNTO N. 21 RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL
22/01/2026 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1
LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO
FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°3588/2025
DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – R.G. N°1790/2025**

PRESIDENTE:

Passiamo al punto n. 21: *“Rettifica delibera di consiglio comunale n°9 del 22/01/2026 riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. A) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza N°3588/2025 della Corte di Appello di Napoli – R.G. N°1790/2025”.*

È aperta la discussione. Ci sono interventi? Ci sono interventi per dichiarazione di voto?

Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione.

Chi è favorevole? Ventuno.

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Il Consiglio approva all'unanimità.

Medesima votazione per l'immediata esecutività.

Documento di consultazione



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 22/01/2026 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENT. N°3588/2025 DELLA CDA DI NAPOLI-R.G. N°1790/2025

Il Dirigente del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Giugliano in Campania, 19/03/2026

Il Dirigente del
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Dott. ANDREA EUTERPIO



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 22/01/2026 RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENT. N°3588/2025 DELLA CDA DI NAPOLI-R.G. N°1790/2025

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Giugliano in Campania, 19/03/2026

Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Dott. ANDREA EUTERPIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Presidente del Consiglio

LUIGI GUARINO

Il Segretario Generale

FRANCESCO BATTAGLIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 21/04/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Giugliano in Campania, 30/04/2026

Il Segretario Generale